



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2009

Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di estensione alle vittime di mafia delle norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende introdurre delle modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, entrata in vigore il 26 agosto 2004, con la quale sono stati introdotti ed ampliati un complesso di benefici economici, previdenziali e fiscali in favore delle vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tali matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolti cittadini italiani, nonché dei loro familiari superstiti.

L'applicazione della normativa indicata è da considerarsi una giusta misura in quanto atto di civiltà e di riconoscimento nei confronti di coloro che hanno agito secondo dovere e secondo coscienza, e nei confronti dei parenti che dolorosamente si sono fatti carico

di situazioni e conseguenze di non facile gestione.

Le disposizioni della citata legge, tuttavia, sono state più volte oggetto di interpretazioni non univoche. La normativa, infatti, dovrebbe estendere i medesimi benefici anche ai parenti delle vittime di mafia, ma, come più volte segnalato da privati e da associazioni che rappresentano i familiari delle vittime di mafia, non sempre ciò avviene.

Nel novellare gli articoli della citata legge n. 206 del 2004, si intende specificare che i benefici economici, previdenziali e fiscali previsti sono in favore anche dei parenti delle vittime di mafia. In questo modo viene fatta maggiore chiarezza sui reali destinatari della legge, non lasciando spazio a possibili ambiguità e a differenti interpretazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «a tutte le vittime degli atti» sono inserite le seguenti: «di mafia,»;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole «in conseguenza di atti» sono inserite le seguenti «dimafia,»;

c) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «causata da atti» sono inserite le seguenti: «di mafia,»;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole: «causati da atti» inserire le seguenti: «di mafia,»;

2) al comma 2, dopo le parole: «causata da atti» sono inserite le seguenti: «di mafia,»;

3) al comma 3, dopo le parole: «in caso di morte della vittima di atti» sono inserite le seguenti: «di mafia,»;

e) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «causate da atti» sono inserite le seguenti: «di mafia,»;

f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «Alle vittime di atti» sono inserite le seguenti: «di mafia,»;

g) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «Ai pensionati vittime di atti» sono inserite le seguenti: «di mafia,»;

h) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «Gli invalidi vittime di atti» sono inserite le parole: «di mafia,»;

i) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «il patrocinio delle vittime di atti» sono inserite le seguenti: «di mafia,»;

l) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: «ovvero della morte da atti» sono inserite le seguenti: «di mafia,»;

m) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «può offrire alla vittima di atti» sono inserite le seguenti: «di mafia,»;

n) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «in favore delle vittime di atti» sono inserite le seguenti: «di mafia,»;

o) nel titolo, dopo le parole: «in favore delle vittime» sono inserite le seguenti: «della mafia,».